

CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI

CO.SE.A.

Sede Via Berzantina, n° 30/10 - Castel di Casio (BO)

ATTO n° 04

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE
Adunanza ordinaria in 1° convocazione.

OGGETTO: Contenzioso relativo all'applicazione dell'art. 9 dello Statuto in ordine al riconoscimento dell'indennità di disagio. Sentenze TAR Emilia-Romagna nr. 10 e 11/2021.
Informazioni

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **15,00**, in video conferenza, convocata nelle forme prescritte, si è riunita l'ASSEMBLEA CONSORTILE.

All'appello risultano:

COMUNE	RAPPRESENTANTE	QUOTE	VOTI	Presente
ABETONE CUTIGLIANO	<i>BONACCHI RICCARDO</i>	2,23	2	
ALTO RENO TERME	<i>LABANTI MARCELLO del.</i>	7,51	4	
CAMUGNANO	<i>GRANDI MASSIMO</i>	1,98	1	x
CASTEL D'AIANO	<i>NASCI ALBERTO</i>	2,04	2	x
CASTEL DI CASIO	<i>ALDROVANDI MARCO</i>	3,71	2	x
CASTIGLIONE DEI P.	<i>FABBRI MAURIZIO</i>	5,98	3	x
GAGGIO MONTANO	<i>TANARI MARIA ELISABETTA</i>	5,26	3	x
GRIZZANA MORANDI	<i>SALSEDO SERGIO</i>	4,23	3	
LIZZANO IN BELVEDERE	<i>POLMONARI SERGIO</i>	2,37	2	x
MARLIANA	<i>TRAVERSARI MARCO</i>	3,45	2	
MARZABOTTO	<i>LOLLI LUCA del.</i>	7,43	4	
MONZUNO	<i>PASQUINI BRUNO</i>	6,92	3	
PESCIA	<i>FABIO MASSIMO BELLANDI del.</i>	15	5	x
SAMBUCA PISTOIESE	<i>MICHELETTI FABIO</i>	1,7	1	x
S. BENEDETTO V.S.	<i>SANTONI ALESSANDRO</i>	4,54	3	x
SAN MARCELLO PITEGLIO	<i>MARMO LUCA</i>	8,63	4	
VALSAMOGGIA	<i>SOVERINI CHRISTIAN del.</i>	8,64	4	
VERGATO	<i>STEFANO POZZI</i>	8,38	4	x

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente dott. Batacchi, ed i componenti dott.ssa Lunardini e dott. Picone;

L'Assemblea consortile affida le funzioni di Segretario al Dott. **Pieter Jan Messinò** come indicato dal Presidente dell'Assemblea che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dell'Assemblea Consortile **Maria**

Elisabetta Tanari assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Signori: Fabbri Maurizio, Nasci Alberto, Santoni Alessandro.

Il Presidente del CDA **Matteo Livi** illustra il tema, ricordando la questione da cui trae origine. L'oggetto riguarda l'art. 9 dello Statuto del Consorzio, limitatamente ai rifiuti speciali ed a quelli urbani extraterritoriali che fuoriescono dalla competenza ATERSIR. Le due sentenze del TAR emesse in gennaio purtroppo non consentono di dirimere la questione, poiché se è vero che prevedono la necessità di adeguare/interpretare l'articolo 9 dello Statuto alla luce della nuova normativa regionale è altrettanto vero che specificano che questo non significa accogliere tout court le richieste del Comune ricorrente. Il problema è come aggiornare nel merito lo Statuto. A fronte di ciò il CDA ha intrapreso la strada della mediazione per cercare un dialogo tra i due contendenti e trovare un punto di equilibrio. Tale dialogo ad oggi non ha sortito un accordo. Portare in Assemblea un discussione sulla revisione dell'articolo senza l'accordo fra le parti significherebbe aprire la possibilità ad un contenzioso infinito. Per tale ragione osserva ci troviamo di fronte a due porte, una che si sta per chiudere per effetto della prossima decorrenza dei termini per la presentazione dell'appello, ed una viceversa che continua a rimanere aperta. Scegliere per l'appello non significa né chiudere né scartare anche l'altra porta del dialogo, ma semplicemente mantenerle aperte entrambe per la tutela degli interessi del Consorzio. E' volontà del CDA proseguire con la mediazione e i tentativi di accordo anche in costanza di vertenza giudiziaria e a maggior ragione in vista di un ragionamento da fare sulla discarica in vista del nuovo Piano Regionale dei rifiuti e per il futuro del Consorzio.

La soluzione ipotizzata è semplicemente una soluzione di buon senso che va in continuità con le scelte precedentemente prese dal CDA precedente e dall'Assemblea consortile. Con l'auspicio che si possa trovare un accordo tra le parti. La presente deliberazione è soltanto una presa d'atto per rendere l'Assemblea edotta della scelta fatta dal CDA.

Grandi Massimo (Camugnano) chiede di che importi si tratti ed evidenzia che a suo parere non sembra ci siano alternative diverse.

Fabrizio Maurizio (Castiglione dei Pepoli) precisa che il tema afferisce alla discarica ed interessa il Consorzio e quindi interessa tutti i soci. Derubricare la questione a semplice discussione fra due Comuni correrebbe il rischio di far deflagrare la vertenza ed amplificare lo scontro. Come socio anziano ricorda le precedenti discussioni al riguardo e riconosce di condividere pienamente la proposta, ritenendo che sia stata intrapresa la strada più saggia, ovvero quella di rimanere nel solco del percorso già tracciato dai precedenti organi del consorzio, al fine di acquisire più elementi che possano poi consentire all'Assemblea di esprimersi. Del resto si tratta dell'unica strada percorribile anche a fronte della prospettiva di ampliamento della discarica che rappresenta un bene ed un servizio del territorio, importante per lo sviluppo e per avere uno strumento di contrattazione nei confronti dell'attuale gestore del servizio di raccolta e del gestore unico metropolitano che verrà individuato in esito alla gara. Ritiene fondamentale evitare di dividersi oggi per non compromettere il futuro della discarica e conseguentemente del Consorzio, che rappresentano un patrimonio di tutto il territorio. Di qui la necessità di non dividersi su questo tema e di rimanere all'interno della strada già scelta, con l'auspicio che il secondo grado di giudizio possa fornire ulteriori e più dirimenti elementi di valutazione.

Polmonari Sergio (Lizzano in Belvedere) precisa che se ha ben compreso la proposta è quella di cercare di far in modo che i due Comuni trovino un punto di incontro, evitando di sovrapporsi all'attività dei giudici, dal momento che siamo già in presenza di un ricorso in sede legale. Auspica un punto di incontro, che a suo avviso non è molto lontano, al fine soprattutto di scongiurare che siano altri a decidere per i Comuni coinvolti e per il consorzio. Ritiene che la proposta sia saggia e vada nella direzione di evitare di prendere posizione per l'uno o l'altro Comune.

Marco Aldrovandi (Comune di Castel di Casio) ricorda come le sentenze del TAR che danno ragione al Comune sono già esecutive e che le stesse hanno annullato, poiché illegittimi, i provvedimenti del Consorzio che non avevano riconosciuto il disagio ambientale al Comune di Castel di Casio. Ritiene che la questione sia attualmente più in capo al consorzio che non a Castel di Casio. Precisa che la volontà del Comune di trovare un accordo sia stata più volte espressa e manifestata, ad esempio rinunciando alla sospensiva sul ricorso che il Comune ha dovuto presentare anche per il 2021. Il Comune non ha paura del ricorso al Consiglio di Stato, è stata scelta questa strada da parte

del Consorzio, libero di farlo, ma il rischio è quello del ricorso seriale. Ma non sono passaggi a cuor leggero, anzi il Comune cerca di dare risposte ad un malessere che viene da parte dei cittadini. Va da sé che qualora si dovesse proseguire con i ricorsi legali, il Comune non garantirà alcun sostegno all'ampliamento della discarica. Sottolinea inoltre che il Presidente Livi ha omesso che nella votazione della delibera del CDA che ha approvato questa decisione due membri si sono astenuti perché probabilmente avevano dubbi su come è stata impostata la scelta. Suggerisce al Presidente di fornire informazioni meno di parte e più obiettive.

Lisetta Tanari (Gaggio Montano) pur premettendo che avrebbe volentieri fatto a meno di intervenire, lo ritiene inevitabile poiché chiamata in causa da Castel di Casio. A tal proposito ritiene opportuno puntualizzare la nascita dell'art. 9 dello Statuto a favore di chi è nuovo. La discarica è presente nel territorio di Gaggio Montano dagli anni 80'. È nata lì. Prima della discarica le pratiche per lo smaltimento dei rifiuti consistevano o nel bruciarli nei terreni considerati meno impattanti o nel gettarli in zone scoscese del territorio. A partire dagli anni 80 tutti i rifiuti del territorio sono conferiti nel Comune di Gaggio Montano. L'impianto di Cà dei Ladri non è un inceneritore, ma è una discarica, quindi il rifiuto non viene bruciato ma viene sepolto nel terreno, e lì di fatto vi rimane per un numero imprecisato di anni. Quel rifiuto diventa rifiuto del Comune di Gaggio Montano. La genesi dell'articolo 9 non risponde a criteri arbitrari o di simpatia per un Comune piuttosto che per l'altro, risponde ad un criterio oggettivo legato alla sede della discarica nella quale vengono conferiti per sempre i rifiuti di tutto il territorio. Gli unici elementi oggettivi hanno suggerito la ratio dell'attuale articolo 9 dello Statuto, proprio per evitare soluzioni che diversamente avrebbero aperto il campo a scelte discrezionali che avrebbero finito per favorire o sfavorire qualcuno. Successivamente la materia è stata normata dal legislatore nazionale che ha previsto che, in caso di discariche, l'indennità di disagio ambientale spetti al comune che ospita l'impianto di smaltimento. Successivamente il solo legislatore emiliano-romagnolo ha introdotto una specifica per i rifiuti urbani regionali introducendo un ambito territoriale più ampio. E tale norma è stata rispettata, poiché tale quota è riconosciuta al Comune di Castel di Casio. L'art.9 risponde pienamente all'unico criterio oggettivo applicabile ed è l'unico che ha consentito all'Assemblea dei Sindaci di poter continuare a lavorare serenamente senza scontrarsi.

Fabio Micheletti (Sambuca Pistoiese) interviene a nome dei Comuni toscani, i quali hanno scritto agli organi di COSEA, ritenendo che il consorzio debba trovare un punto di convergenza formulando una propria proposta, poiché i soldi di cui si tratta sono del Consorzio e queste sentenze che momentaneamente danno torto all'Ente si riflettono negativamente su tutti i soci. Propone una modifica allo Statuto del consorzio ed all'articolo 9, che è datato e che quindi andrebbe aggiornato. Ribadisce il contenuto della comunicazione effettuata a titolo dei Comuni che lo hanno delegato Sambuca, Marliana, San Marcello Pistoiese e Pescia. In particolare ritiene che le argomentazioni svolte dalle sentenze del TAR siano argomentazioni condivisibili e che quindi l'indennità di disagio vada riconosciuta non solo per i rifiuti urbani, ma anche e a maggior ragione per quelli speciali, potendosi desumere dalla delibera di ATERSIR un principio di carattere generale che, anche in mancanza di una specifica norma di legge, è suscettibile di applicazione analogica, secondo la considerazione che il nostro ordinamento in caso di mancanza di una precisa disposizione di legge per regolare un caso specifico, ammette l'applicazione analogica delle norme che disciplinano casi simili. Per questa ragione ritiene opportuno rendere edotta l'Assemblea del contenuto della comunicazione inviata a Cosea, nella quale evidenzia anche il problema dell'immediata esecutività delle sentenze. A tal proposito si interroga sul problema del porre in esecuzione le due sentenze e su che cosa potrebbe accadere qualora il Consiglio di Stato non concedesse la sospensiva.

Il Presidente del collegio dei Revisori **Batacchi** ricorda ai Sindaci, compreso il sindaco di Castel di Casio, che il CDA ha deliberato di proseguire il contenzioso ed ha correttamente e puntualmente trasmesso l'informativa e la documentazione, unitamente alle sentenze, a tutti i soci.

Il Presidente **Livi** precisa che nel parere del legale di fiducia del consorzio, inviato a tutti i soci, sono espressamente contemplati gli scenari legati alle due ipotesi della concessione della sospensiva o della mancata concessione della sospensiva da parte del Consiglio di Stato. In questo secondo caso la

soluzione è modificare l'articolo 9 dello Statuto. Ma come precedentemente precisato il problema è il come. A tal proposito ricorda che la modifica statutaria non è competenza del Presidente del CDA, ma è competenza assembleare. Da previsione Statutaria tutti i soci che rappresentano almeno il 30% delle quote hanno facoltà di richiedere al Presidente dell'assemblea la convocazione della stessa ponendo all'ordine del giorno una specifica e puntuale proposta di modifica dell'art.9 dello Statuto, sulla quale sarà poi l'Assemblea, quindi sempre i soci, a doversi esprimere. Ad oggi non risulta che nessun socio abbia fatto tale richiesta o abbia presentato tale proposta. Ma è evidente dal tenore complessivo degli interventi che si tratta di un tema molto complesso sul quale inevitabilmente il rischio di confusione è alto. Se qualcuno ritenesse di avere una proposta di adeguamento dell'articolo 9 dello Statuto, la strada da seguire è quella sopra illustrata.

Infine, da un punto di vista prettamente metodologico, ricorda come la delibera oggi sottoposta all'Assemblea non sia altro che una mera presa d'atto di una decisione già assunta dal CDA nell'ambito della propria esclusiva competenza. Pertanto la votazione non influisce sulla scelta adottata. Scelta che come sopra ricordato è stata espressa nell'esclusivo convincimento di tutelare gli interessi del Consorzio, mantenendo aperta la porta della strada giudiziaria, ma nell'auspicio di trovare una composizione bonaria tra i due Comuni anche magari nell'ambito della trattativa con il gestore sull'ampliamento della discarica.

Nel corso della discussione si disconnettono i Comuni di Camugnano e Vergato per cui la composizione finale dell'Assemblea è la seguente: presenti n. 10 Comuni pari a 56,15 quote su 100

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Richiamate:

- La deliberazione di CDA nr. 28 del 31 gennaio 2015 con la quale fu disposta la resistenza in giudizio nel ricorso presentato dal Comune di Castel di Casio avanti al TAR Emilia Romagna avverso le deliberazioni dell'Assemblea consortile nr. 35/2014 e nr. 42/2014, e l'art. 9 dello Statuto, per il riconoscimento dell'indennità di disagio anche in ordine ai rifiuti speciali e urbani extraterritoriali conferiti alla discarica di Cà dei Ladri, con affidamento dell'incarico all'avv. Giacomo Graziosi;
- La successiva deliberazione dell'Assemblea consortile nr. 06 del 13.03.2015 con la quale si è preso atto delle determinazioni assunte dal CDA;
- La deliberazione di CDA nr. 20 del 20 febbraio 2016 con la quale fu disposta la resistenza in giudizio nel ricorso presentato dal Comune di Castel di Casio avanti al TAR Emilia Romagna avverso le deliberazioni dell'Assemblea consortile nr. 37/2015 e l'art. 9 dello Statuto, per il riconoscimento dell'indennità di disagio anche in ordine ai rifiuti speciali e urbani extraterritoriali conferiti alla discarica di Cà dei Ladri;
- La successiva deliberazione dell'Assemblea consortile nr. 05 del 26 febbraio 2016 con la quale si è preso atto delle determinazioni assunte dal CDA;

SENTITO il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Matteo Livi che illustra nel dettaglio il presente punto all'Ordine del Giorno;

Preso atto che:

- con sentenze nr. 10 e 11 del 12 gennaio 2021 il TAR Emilia Romagna Sezione Seconda ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Castel di Casio avverso l'art. 9 dello Statuto ed i successivi atti convenzionali attuativi del medesimo per gli anni 2014-2015 e 2016 in relazione al riconoscimento della quota di indennità di disagio riferita ai rifiuti speciali ed ai

rifiuti urbani extraregionali al solo Comune nel quale è sede l'impianto di discarica per lo smaltimento dei rifiuti;

- le due sentenze, pur accogliendo le istanze del Comune, hanno tuttavia precisato che "L'accoglimento delle censure, tuttavia, non comporta l'obbligo di un recepimento tout court del principio stabilito per i rifiuti urbani, ma di rivalutare la disciplina dell'indennizzo alla luce delle innovazioni normative regionali";
- il CDA ha avviato un tentativo di conciliazione fra i comuni coinvolti al fine di trovare una soluzione bonaria alla vertenza;
- in esito a tali confronti, avvenuti anche con i legali delle parti, non si è addivenuto ad alcun accordo tra i Comuni;
- il CDA ha richiesto un parere al legale incaricato dall'ente Avv. Giacomo Graziosi, in ordine all'analisi giuridica della vertenza ed ai possibili scenari operativi e/o giurisdizionali ipotizzabili;
- che al fine di assicurare la tutela degli interessi del Consorzio, il CDA con atto nr. 16 del 16 giugno 2021, in assenza di una specifica e precisa indicazione fornita dalle due sentenze del TAR in ordine ai contenuti dell'adeguamento dell'art. 9 dello Statuto ed in assenza di un accordo fra i due Enti interessati, ha deliberato di dare continuità alla linea di azione del Consorzio e quindi delle scelte operate dal precedente CDA ed avvallate dall'Assemblea Consortile, formulando appello avverso le sentenze del TAR Emilia Romagna nr. 10 e 11/2021;
- con la medesima delibera il CDA si è contestualmente riservato di continuare a verificare la possibilità di addivenire ad un accordo con i Comuni coinvolti, nell'asupiscio di una soluzione bonaria della vertenza anche in relazione agli scenari che si prospettano rispetto al futuro della discarica ed al Consorzio;
- al fine di garantire il buon andamento e la ragionevolezza dell'azione consortile, nonché la tutela precipua degli interessi del Consorzio, in assenza di un accordo tra i soci direttamente coinvolti;

Vista la deliberazione del CDA nr. 16/2021;

Presenti n. 10 Comuni pari a 56,15 quote su 100

Favorevoli: 52,44 quote

Contrari: =

Astenuti 3,71 quote (Comune di Castel di Casio)

D E L I B E R A

Di prendere atto delle informazioni fornite all'Assemblea Consortile sugli argomenti di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Elisabetta Maria Tanari

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA
dott. Pieter J. Messinò

Il Presente Atto è immediatamente esecutivo ai sensi di legge ed trasmesso per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio di CO.Se.A.

Castel di Casio, 30 giugno 2021.

Il Segretario dell'Assemblea
dott. Pieter J. Messinò